Rovereto, 11/12/2023

Spett.le Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali Divisione V

Procedure di valutazione VIA e VAS
Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma

PEC: va@pec.mite.gov.it

C.a. Responsabile del Procedimento ID9932

<u>Dott. Carlo Di Gianfrancesco</u> PEC: va-5@mite.gov.it

Ns. Rif.011/23/AS3

Oggetto: Progetto per la costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico per la produzione di energia elettrica da fonte solare abbinata ad attività zootecnica e ad un impianto di accumulo integrato, da realizzarsi nel Comune di Ploaghe (Sassari) per una potenza nominale di 51,520 MW, incluse le relative opere di connessione ricadenti anche nel Comune di Codrongianos (Sassari). (codice ID 9932) – Controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla Società WPD Su Sassittu S.r.l..

Spett.le Ministero,

a mezzo della presente, la scrivente Atlas Solar 3 S.r.l., con sede legale in Piazza Manifattura n.1, Rovereto (di seguito "Atlas" o la "Società"), intende presentare le proprie controdeduzioni ai rilievi sollevati dalla società WPD Su Sassittu S.r.l. (di seguito "WPD") nella propria nota prot. 123801/2023.

PREMESSO CHE

- (i) come noto, in data 19 giugno 2023, la Società ha presentato innanzi al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica l'istanza per il rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 152/2006, in relazione alla costruzione ed esercizio di un impianto agri-voltaico per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile abbinata ad attività zootecnica, e relativo impianto di accumulo integrato e opere di connessione, da realizzarsi nel Comune di Ploaghe, in Provincia di Sassari, per una potenza nominale di 51,520 MW (di seguito l'"Impianto");
- (ii) l'istanza presentata dalla Società in relazione all'Impianto è stata dichiarata procedibile in data 3 luglio 2023, con nota prot. 107255 di codesto Spett.le Ministero ed il progetto è stato sottoposto a consultazione al pubblico,

RILEVATO CHE

(iii) a quanto è dato apprendere, allo stato attuale pende dinnanzi al medesimo Ministero un'istanza di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 presentata da WPD per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 18 aerogeneratori di grandi dimensioni, per una potenza

ATLAS SOLAR 3 SRL

Capitale sociale € 10.000,00 R.I./C.F./P.IVA 03051580300 R.E.A. n. TN - 242115 Sede legale Piazza Manifattura, 1 38086 Rovereto TN - Italia Tel. +39 0464 443372 Fax +39 0464 740008 Pec atlassolar3@legalmail.it



complessiva in immissione di 90 MW, da realizzarsi nei Comuni di Chiaramonti, Ploaghe e Codrogianos, in Provincia di Sassari (di seguito il "**Progetto Eolico**");

- (iv) all'esito della consultazione al pubblico relativa all'Impianto, la società WPD ha presentato osservazioni al presente procedimento, lamentando la presenza di sovrapposizioni fra alcuni aerogeneratori del Progetto Eolico e parte delle opere dell'Impianto di titolarità della scrivente;
- (v) nel merito, WPD sostiene che l'area prevista per l'installazione dell'aerogeneratore "CH14" (e relativa piazzola) si sovrapponga ad una porzione di Impianto, e che la localizzazione degli aerogeneratori "CH13" e "CH15", benché non prevista su aree destinate ad ospitare l'Impianto negli elaborati progettuali depositati dalla scrivente, comporti un'interferenza legata al mancato rispetto di non meglio precisate distanze di ribaltamento dai medesimi aerogeneratori.
- (vi) in conclusione, WPD ha richiesto la rimozione o la delocalizzazione dell'Impianto, in considerazione di un vago e generico "principio di priorità cronologica della presentazione delle istanze di autorizzazione".

* * *

Tutto quanto sopra premesso e rappresentato, nell'ottica di fornire un contributo istruttorio per la migliore definizione del procedimento in oggetto, si prega di considerare le presenti controdeduzioni formulate dalla scrivente Società con riferimento ai rilievi avanzati da WPD.

a) <u>Sul criterio di priorità cronologica dell'istanza</u>

Come precisato, WPD sostiene che la propria istanza in relazione al Progetto Eolico dovrebbe beneficiare di una priorità per via della presentazione della medesima in data precedente rispetto all'istanza depositata della scrivente. Solo ed esclusivamente a tale circostanza è affidata l'ultronea richiesta di "rimozione o delocalizzazione" delle opere di Impianto interferenti con il Progetto Eolico.

Ebbene, anche a voler ammettere che il criterio cronologico, pur previsto con riferimento al diverso procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, trovi applicazione anche nel contesto della valutazione di compatibilità ambientale, preme evidenziare come WPD dimentichi di considerare che tale principio si limita a regolare la trattazione e la calendarizzazione dei procedimenti, richiedendo alle amministrazioni coinvolte di avviare ed istruire le pratiche secondo l'ordine di presentazione delle relative istanze. Non è, e non potrebbe essere, intenzione del Legislatore quella di affidare ad un mero elemento temporale il giudizio valutativo di meritevolezza di un progetto in termini di impatto sull'ambiente nel quale è destinato ad inserirsi.

Diversamente opinando, si accorderebbe alla mera proposizione dell'istanza di valutazione di impatto ambientale da parte di un soggetto **un'inaccettabile efficacia "prenotativa"** sul territorio interessato, pregiudicando così la libera iniziativa da parte di terzi proponenti in relazione a progetti parimenti dotati di pubblica utilità e (finanche maggiormente) meritevoli di valutazione e approvazione da parte degli enti competenti.

È evidente, pertanto, che il principio guida nella valutazione di eventuali interferenze tra progetti soggetti alla medesima fase di istruttoria debba necessariamente essere quello di merito, relativo al miglior contenimento delle esternalità negative derivanti dalle opere sul contesto di riferimento.

ATLAS SOLAR 3 SRL

Tel. +39 0464 443372 Fax +39 0464 740008 Pec atlassolar3@legalmail.it



Ciò è tanto più vero nel caso di specie, in cui, come si avrà cura di precisare di seguito, la definitiva localizzazione degli aerogeneratori del Progetto Eolico, diversamente dalle opere di Impianto, sconterebbe <u>un lungo e ben più complesso</u> procedimento autorizzativo nell'ambito del quale dovrebbe instaurarsi un endoprocedimento espropriativo teso a far acquisire a WPD la disponibilità delle aree destinate ad ospitare le opere.

È dunque chiaro che l'utilizzo travisato e strumentale che WPD fa del principio cronologico di trattazione delle istanze non può che essere disattesa da Codesto Spett.le Ente.

Quanto precede è altresì confermato dalla giurisprudenza espressasi sul punto che ha chiarito che "il principio della priorità cronologica di cui al menzionato d.m. non implica necessariamente e inevitabilmente la previa conclusione del relativo procedimento amministrativo" (TAR Calabria, Sez. I, 8 luglio 2019, n. 1350), ben potendosi dare il caso che, come autorevolmente affermato, "talvolta, istruttorie di istanze protocollate successivamente possano legittimamente concludersi prima di altre a causa della non conformità del progetto ai vincoli esistenti, delle difficoltà orografiche e ambientali, dell'oggettiva complessità di allocazione degli impianti, dell'incompletezza della documentazione o dalle minori capacità tecniche del proponente" (Cons. Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2014, n. 5050)".

Quanto precede vale, a maggior ragione, nel caso in cui i due procedimenti azionati siano relativi a progetti aventi diverso grado di complessità e sottoposti a tempistiche di approvazione intrinsecamente differenti.

b) <u>In relazione al minor impatto ambientale dell'Impianto rispetto al Progetto Eolico.</u>

Diversamente da quanto sostenuto da WPD, la scrivente Società ritiene che l'individuazione di una soluzione tecnica per la risoluzione dell'interferenza non possa prescindere da una valutazione di merito dei diversi impatti dei due progetti sul territorio destinato ad ospitarli.

Invero, a quanto è dato apprendere, il Progetto Eolico prevede l'installazione di 18 aerogeneratori di grande dimensione, [con un picco di densità registrato proprio nell'area di installazione dell'Impianto].

Tale configurazione comporta evidenti criticità in termini di impatto ambientale, costituendo un elemento critico per la componente faunistica in ragione dell'interferenza con le direttrici di volo provocata dall'installazione di rotori composti da pale di grandi dimensioni, con conseguenti rischi di collisione per l'avifauna e per i chirotteri.

Un ulteriore elemento di impedimento, inoltre, è rappresentato dal cd. "fenomeno del campo di flusso perturbato" generato dall'incontro del vento con le pale, che provoca un effetto turbolenza in grado di interdire il volo degli uccelli e dei chirotteri in un'area che si sviluppa per circa 0,7 raggi oltre la punta della relativa pala (ed è altresì variabile in funzione della velocità del rotore).

In aggiunta a quanto precede, ed al netto delle considerazioni in termini di inquinamento acustico provocato dagli aerogeneratori in funzione, l'installazione del Progetto Eolico nell'area di riferimento comporterebbe un notevole impatto anche in termini di inserimento paesaggistico. <u>Invero, come noto, l'intervento previsto si inserisce nell'ambito di un contesto paesaggistico di tipo rurale, a vocazione agro-pastorale, caratterizzato dalla presenza di sporadiche ed isolate costruzioni edilizie.</u>

Tel. +39 0464 443372

Fax +39 0464 740008

Pec atlassolar3@legalmail.it



In considerazione di quanto precede, preme evidenziare che l'installazione degli aerogeneratori sui terreni in oggetto (seppur astrattamente compatibile dal punto di vista urbanistico in virtù di quanto disposto dall'art. 12, comma 7 del D.Lgs. 387/2003) si limiterebbe a ridurre la capacità agricola del suolo e la vocazione agro-pastorale dell'area. Al contrario, l'Impianto, nella configurazione agrivoltaica attualmente al vaglio di codesto Spett.le Ente, è allo stato perfettamente coerente con l'attuale destinazione d'uso agro-pastorale dell'area, in quanto garantisce una virtuosa e sinergica integrazione tra l'attività di allevamento ovini e coltivazione di foraggio svolta dai proprietari delle aree, e la prevista produzione di energia da fonte rinnovabile da parte della Società.

Invero, la progettazione del sistema fotovoltaico dell'Impianto prevede la costruzione di innovative strutture di supporto dei moduli, posizionate in modo da consentire, in misura combinata e simultanea, sia il pascolo di una mandria di ovini, sia la produzione di colture erbacee tipiche della tradizione agricola della Provincia di Sassari.

In termini di ulteriori esternalità positive, inoltre, si rileva come la presenza di pannelli fotovoltaici in un'area adibita a pascolo favorisca il benessere agricolo del sistema, in quanto le correlate zone d'ombreggiamento risultano strumentali alla buona manutenzione del manto erboso, consentendo altresì una maggiore salubrità degli animali nelle ore più calde, oltre che un ingente risparmio idrico derivante dalla maggiore umidità del suolo.

c) L'entità del pregiudizio derivante dall'eventuale accoglimento delle osservazioni di WPD.

Fermo quanto precede in relazione al criterio di merito che dovrebbe guidare la risoluzione delle interferenze tra i progetti, preme osservare che l'eventuale accoglimento delle osservazioni di WPD sarebbe gravemente pregiudizievole per la scrivente, oltre che sproporzionato ed inefficiente per le ragioni che seguono.

In primis, si evidenzia che la Società, diversamente da WPD, è già titolare dei terreni su cui è prevista l'installazione dell'Impianto, in virtù di contratti preliminari stipulati con i proprietari delle aree, registrati e trascritti ben prima della presentazione dell'istanza di VIA per il Progetto Eolico.

In particolare e a titolo esemplificativo, i terreni potenzialmente interessati dall'installazione dell'aerogeneratore "CH14" (in sovrapposizione rispetto all'Impianto), sono attualmente oggetto di un contratto preliminare per la costituzione del diritto di superficie di durata trentennale, stipulato dalla Società in data 30 Novembre 2021, regolarmente registrato presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate ai nn. 12759 (Serie 1T) e trascritto presso la conservatoria del Comune di Ploaghe in data 13 Dicembre 2021 ai numeri di registro generale e particolare 19807/14909.

Nell'ambito dei predetti contratti (i "Contratti Preliminari"), stipulati e trascritti ben un anno prima della sottoposizione del Progetto Eolico dinnanzi a Codesto Spett.le Ente in quanto strumentali alla costruzione dell'Impianto, la Società ha sostenuto ingenti costi relativi, *inter alia*, ai pagamenti anticipati da corrispondere ai proprietari dei terreni.

Tel. +39 0464 443372

Fax +39 0464 740008

Pec atlassolar3@legalmail.it



Diversamente, come sopra anticipato, WPD non possiede allo stato alcuna disponibilità sull'area potenzialmente interessata dall'intervento, né ha sostenuto alcuna spesa in relazione alla medesima, e l'installazione degli aerogeneratori (ammesso che venga confermata nell'ambito dell'attuale procedimento di VIA) dovrebbe necessariamente scontare un lungo procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Tale approdo sarebbe, da un lato, incompatibile con la traduzione dei Contratti Preliminari in definitivi da parte della Società (frustrandone la relativa aspettativa economica e vanificando gli sforzi profusi per le intese raggiunte) e, dall'altro, altresì pregiudizievole per i proprietari delle aree, con i quali varie intese sono state raggiunte in ordine al mantenimento dell'attività agricola e zootecnica nell'area destinata all'Impianto agrivoltaico. Ciò in piena adesione agli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica ed occupazionale previsti dal Legislatore Nazionale ed Europeo nell'incentivazione di infrastrutture di energia rinnovabile che contemperino la valorizzazione del suolo agricolo (quale la configurazione agrivoltaica).

Ma vi è di più.

Considerato che la rilocalizzazione delle opere di Impianto non sarebbe concretamente prospettabile, poiché si tradurrebbe nella necessità per la Società di reperire ed acquisire sul mercato la disponibilità di nuove aree per l'intervento (circostanza tutt'altro che scontata dal punto di vista pratico), l'eventuale accoglimento delle osservazioni di WPD si tradurrebbe in un sostanziale stralcio delle opere di Impianto oggetto di interferenza. <u>Tale stralcio, determinerebbe, inevitabilmente, una perdita di potenza installabile con conseguente impatto in termini di minor producibilità di energia da fonte rinnovabile.</u>

Al contrario, la delocalizzazione degli aerogeneratori che sono più prossimi all'Impianto ben potrebbe essere operata con maggiore flessibilità, in considerazione della facoltà di acquisire la disponibilità delle aree del Progetto Eolico mediante procedimento espropriativo (possibilità, al contrario, inibita per lo sviluppo di impianti agrivoltaici).

Inoltre, in considerazione della tecnologia attualmente prospettata per gli aerogeneratori del Progetto Eolico, nemmeno lo stralcio delle tre turbine oggetto di interferenza determinerebbe un simile pregiudizio in capo a WPD. Ciò in considerazione del fatto che ciascuno dei diciotto aerogeneratori presenta una potenzialità di capacità nominale pari a 6,6 MW, limitata a 5 MW per ragioni di mera opportunità da parte del proponente. Sicché, il ripristino della massima potenza di immissione consentita dall'apparato tecnologico permetterebbe agevolmente di recuperare la perdita derivante dallo stralcio dei tre aerogeneratori oggetto di interferenza.

Alla luce di quanto precede, è evidente che la rilocalizzazione degli aerogeneratori del Progetto Eolico oggetto di interferenza in altra area individuata da Codesto Spett.le Ministero (ovvero lo stralcio dei medesimi) sarebbe la scelta più coerente con i principi di efficienza, proporzionalità e ragionevolezza che ispirano l'azione amministrativa, in quanto consentirebbe di salvaguardare le iniziative di entrambi i proponenti senza pregiudicare gravemente le aspettative economiche dell'uno a favore dell'altro.

..

Alla luce di quanto sopra esposto, e nell'ottica di fornire un contributo istruttorio a Codesto Spett.le Ente onde addivenire ad una definizione del procedimento di VIA che sia coerente con gli obiettivi di transizione verso il

ATLAS SOLAR 3 SRL

Tel. +39 0464 443372 Fax +39 0464 740008 Pec atlassolar3@legalmail.it



maggiore ricorso all'energia rinnovabile, si prega di tenere conto delle presenti controdeduzioni ai rilievi avanzati da WPD.

Fermo e impregiudicato quanto precede, la Società, in ottica di leale collaborazione, rimane sin d'ora disponibile ad intraprendere un'interlocuzione al fine di individuare eventuali soluzioni tecniche condivise per la risoluzione del conflitto.

Con osservanza.

Atlas Solar 3 S.r.l.

Firmato digitalmente da: SCARPA EMANUELE Data: 15/12/2023 11:27:21

Il legale rappresentante

Emanuele Scarpa

Tel. +39 0464 443372

Fax +39 0464 740008

Pec atlassolar3@legalmail.it